

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**Amministrazione proponente:** Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

### **ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)**

**Comma 1.** La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **178-bis** e consente in primo luogo di escludere l'istanza di parte per evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari, nonché consente di chiarire meglio l'ambito di applicazione ed evitare ripetizioni di definizioni già incluse nell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006. La disposizione modifica altresì il comma 2 dell'articolo **178-bis** e introduce un esplicito richiamo alla disciplina della responsabilità estesa del Titolo II e Titolo III.

**Comma 2.** La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo **178-ter** al fine di allineare i termini di trasmissione della documentazione da parte dei sistemi di EPR già esistenti.

**Comma 3.** La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **182-bis** solo ai fini di una maggiore chiarezza della medesima.

**Comma 4.** La disposizione modifica l'articolo **182-ter** con, alla lettera a), l'inserimento di un nuovo comma finalizzato a incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma deriva dallo spostamento della disposizione contenuta al comma 19-bis, dell'articolo 208, previsione soppressa con l'articolo 4, comma 1, lett. d), essendo più in linea e coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 182-ter. La riduzione tariffaria è applicata dall'Egato, laddove costituito ed operante, ovvero dai Comuni nell'ambito delle loro competenze in tema di tariffa di gestione dei rifiuti urbani. La riformulazione del comma 6, contenuta alla lettera b), si rende necessaria per consentire l'inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

**Comma 5.** La disposizione modifica l'articolo **183** con la riformulazione del punto 6-bis) del comma 1, lettera b-ter), relativamente ai rifiuti accidentalmente pescati, introdotto dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)». Tale modifica è finalizzata al coordinamento con le



definizioni e classificazioni del decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, che contiene la suddetta definizione. La modifica riguardante la lettera b-sexies si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. Il considerando 11 della direttiva esplicita che *“Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.”*. In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell'apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione da parte del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”*. Tale disposizione peraltro consente la corretta gestione di detti rifiuti evitando che il cittadino, non potendo conferire in un luogo certo, sarebbe più incline al loro abbandono incontrollato o su suolo privato o su suolo pubblico. Evidenze di tali comportamenti sono noti all'Amministrazione per le numerose segnalazioni pervenute e per le conseguenti ordinanze di rimozione emesse dagli enti territorialmente competenti. Tali elementi sono contenuti nella circolare emessa dalla Direzione Generale Economia Circolare con nota prot. 10249 del 2 febbraio 2021.

**Comma 6.** La disposizione modifica l'articolo **184** relativo alla classificazione dei rifiuti e si rende necessaria per chiarire l'ambito di applicazione della definizione di rifiuto urbano anche alla luce della nota di chiarimento della Direzione Generale Economia Circolare fornita in data 12 aprile 2021 n. 37259 per affrontare alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020.

**Comma 7.** La disposizione modifica l'articolo **184-ter** individuando, al comma 3-sexies, un nuovo termine per ISPRA afferente agli oneri di trasmissione di una relazione annuale, al fine di consentirne la corretta predisposizione contenente anche i controlli dell'ultimo periodo dell'anno altrimenti non contabilizzabili. Inoltre, si inserisce l'acronimo “RECEr” al comma 3-septies.

**Comma 8.** La disposizione modifica l'articolo **185**, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche *“i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo”*, intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo. La necessità, dunque, si ravvisa nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica. Detti rifiuti, rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 alla voce *HP 1 “Esplosivo”*, vale a dire rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi, devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al decreto 12 maggio 2016, n. 101 *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.”*. Da qui la necessaria esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Parimenti anche al comma 4-bis, sono state apportate le necessarie integrazioni per allineare le disposizioni.



**Comma 9.** La disposizione modifica l'articolo **188** ai fini del coordinamento con l'articolo 188-bis, comma 4, lettera h, come modificato dal DL 77/2021.

**Comma 10.** La disposizione modifica l'articolo **188-bis** in ordine a quanto segue:

alla lettera a) l'inserimento del sentito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è dettato dalla opportunità di allineare le disposizioni di questo comma con il successivo, anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

alla lettera b) si introduce un nuovo comma al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, con la trasposizione – dettata da esigenze di coerenza sistematica e maggiore intellegibilità del dettato da parte degli operatori – del contenuto della disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera c) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione e si corregge il termine “partecipazione” siccome non coerente con l'obbligo derivante dalla disposizione in parola; inoltre, si introduce la specifica relativa ai dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto al fine di rendere più efficace la disposizione per gli aspetti di vigilanza e controllo sul trasporto dei rifiuti;

alla lettera d) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione;

alla lettera e) si corregge un refuso;

alla lettera f) si introduce il comma 6-bis che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del registro che verranno determinati e quantificati dai decreti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione deriva dalla trasposizione del comma 3-quater, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui parziale abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera g) si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.

**Comma 11.** La disposizione modifica l'articolo **190** al fine di chiarire maggiormente i soggetti obbligati alla tenuta del registro e per correggere un refuso relativamente al riferimento all'articolo 189, che allo stato risulta inserito esclusivamente alla lettera b), creando pertanto il dubbio della sua applicabilità anche alla lettera a) del comma 6; la disposizione così come riformulata prevede che entrambe le fattispecie, indicate alle lettere a) e b), sono considerate valide ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, al comma 2, si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del citato decreto legislativo.

**Comma 12.** La disposizione modifica l'articolo **191** al fine di chiarire espressamente che dall'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono escluse le deroghe al codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. La disposizione si rende necessaria in quanto, nonostante sia vietato ricorrere alle ordinanze in deroga alle norme di derivazione unionale, tra le quali debbono annoverarsi quelle di cui al detto codice dei contratti pubblici, numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione rifiuti nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali. Tuttavia il codice dei contratti consente il ricorso a forme di affidamento ricorrendo all'istituto della “somma urgenza”, disciplinato dall'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

**Comma 13.** La disposizione modifica l'articolo **193**, e dispone alle lettere a), b) e c) l'introduzione ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, del riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, il comma 6, al fine di specificare che alcuni rifiuti, la cui pericolosità è accertata, dispone che gli stessi devono essere etichettati e imballati



secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

**Comma 14.** La disposizione modifica l'articolo **193-bis** per correggere un refuso.

**ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)**

**Comma 1 e 2.** La disposizione modifica l'articolo **195** per correggere taluni refusi.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **197** per coordinare il testo vigente con l'articolo 199.

**ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **205** al fine di recepire compiutamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva U.E. 2018/851.

**ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **208** al fine di coordinare il contenuto con l'articolo 185 e disporre, inoltre, che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER anziché al Catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **211** per la correzione di un refuso.

**ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **214** al comma 3 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo alle emissioni degli impianti e al comma 9 al fine di disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse alla piattaforma RECER anziché al catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **214-ter** onde correggere un refuso, meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, l'*iter* procedimentale semplificato e, infine, allineare, per una migliore coerenza interna dell'ordito positivo, il disposto con quanto previsto dall'articolo 216.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **216** per la correzione di un refuso.

**ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica il comma 1, dell'articolo **218**, al fine di rendere coerenti le disposizioni in parola con la nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. La disposizione modifica il comma 1-bis dell'articolo **218** al fine di coordinare la definizione richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1 lett. g-bis).



**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **219**, comma 5, al fine di rendere più coerente la norma che ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **219-bis**, al fine di renderlo più coerente con le previsioni della direttiva U.E. 2018/852 sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi, modificando anche la rubrica dell'articolo.

**Comma 4.** La disposizione modifica l'articolo **220**. La sostituzione delle parole "possono essere" con "sono" consente di allineare quanto previsto dalla suddetta disposizione all'articolo 189 comma 3. Sono stati inoltre riformulati il terzo e il quarto periodo del comma 2, con riferimento al trattamento equivalente presso i Paesi extra UE mantenendo la formulazione prevista dalla direttiva 94/62/CE (art. 6 bis paragrafo 8), senza prevedere, quindi l'adozione di un apposito decreto che contenga elenchi di Paesi, che abbiano processi di trattamento equivalenti, in quanto potrebbero non risultare esaustivi ed aderenti alla realtà.

**Comma 5.** La disposizione modifica l'articolo **221**. In particolare, si è riformulato il comma 1 per meglio chiarire la portata della previsione in linea con il principio di **EPR**, eliminando inutili ripetizioni.

**Comma 6.** La disposizione modifica l'articolo **221-bis**, consentendo il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. È stato inserito, tra la documentazione a corredo dell'istanza, uno studio di fattibilità tecnica ed economica, che consente di poter verificare l'analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. E' stato inoltre introdotto il comma 7-bis per disciplinare l'obbligo in capo ai sistemi autonomi di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nel bilancio, nella relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché nel programma generale di prevenzione, al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Al comma 12, è stato modificato il termine di adeguamento da parte dei sistemi autonomi esistenti al 5 gennaio 2023, al fine di coordinare la disposizione all'articolo 237, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e con l'articolo 6, del d.lgs. 116/2020.

**Comma 7.** La disposizione modifica l'articolo **222** richiamando la definizione di rifiuto urbano che recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, della direttiva U.E. 2018/851.

**Comma 8.** La disposizione modifica l'articolo **223**, sopprimendo alcuni commi che prevedevano la procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, ormai obsoleta.

**Comma 9.** La disposizione modifica l'articolo **224** in ordine a quanto segue:

alla lettera a) si riformula la disposizione al comma 1, trasferendo i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione e sopprimendo il riferimento temporale al 30 giugno 2008, ormai obsoleto;

alla lettera b) conseguentemente si sopprime il comma 2;

alle lettere c), punti 1), 2), 3) e 4) sono inseriti alcuni richiami normativi, necessari per il coordinamento con le disposizioni già vigenti;

alla lettera d) si corregge un errore materiale;

alla lettera e), punti 1), 2) e 3), si dispone la modifica del comma 8 consentendo il coordinamento di norme e l'attuazione del principio di **EPR** nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva U.E. 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva U.E. 2018/851. Inoltre, per una maggiore chiarezza di lettura si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI;

alla lettera f), punti 1), 2) e 3), si dispongono le modifiche al comma 12 consentendo di estendere la contrattazione degli allegati tecnici anche ai sistemi autonomi oltre che ai consorzi di filiera. Inoltre, si rappresenta che è stato esteso l'obbligo del CONAI a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non





sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli Enti Locali. In tal modo è garantita la continuità della gestione della filiera specifica per il raggiungimento degli obiettivi. Si rileva che il CONAI ai sensi del comma 3, lettera e) ed f) dell'articolo in argomento ha il compito di assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici nonché di indirizzare e garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i Consorzi e gli altri operatori economici, ivi inclusi i sistemi autonomi.

**Comma 10.** La disposizione modifica l'articolo 225 in coerenza con l'articolo 180 e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/852. Al comma 3 è aggiunta la disposizione concernente l'approvazione del Programma generale di Prevenzione già contenuta al comma 4, del quale è prevista la soppressione.

#### **ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo 230 indicando quale termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica in tre anni, in linea con l'articolo 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo 232 in coordinamento con il decreto legislativo che ha recepito la nuova direttiva (UE) 2019/883.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo 237 per un migliore coordinamento con l'articolo 178-ter e per correggere un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225, introducendo due date di scadenza distinte per la data di presentazione del piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e all'anno solare precedente, al fine di coordinarle con la scadenza della presentazione del MUD:

- entro il 30 settembre per il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;
- entro il 31 maggio per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare precedente.

Inoltre, sono introdotte le misure che il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo devono contenere per raggiungere almeno alcuni specifici obiettivi che si ispirano ai principi delineati nelle nuove strategie di economia circolare tese ad incoraggiare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, in linea con quanto previsto dagli articoli 188 e 225 d.lgs. n. 152/2006.

#### **ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'Allegato D nella parte delle premesse allineando il contenuto dell'Allegato alla decisione 2014/955/UE e consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

#### **ARTICOLO 9 (Disposizioni transitorie e finali)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo 219 aggiungendo il nuovo comma 5.2 che disciplina l'entrata in vigore degli obblighi di etichettatura degli imballaggi per gli operatori.

**Comma 2.** La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 265 al fine di risolvere dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti conseguenti alle modifiche apportate con il d.lgs. 197/2021. L'articolo 265, comma 2, del TUA vigente, seppur modificato nel corso del 2021, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio nel regime applicabile alle attività di trasporto via mare rispetto a quelle effettuate a terra in ambito portuale.



In particolare, ne deriva che i medesimi materiali sono considerati come rifiuti quando gestiti nel porto, mentre come merci nella fase di trasporto via mare.

**Comma 3.** L'articolo contiene la disposizione necessaria per il corretto riferimento agli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) in luogo di Enti di gestione territoriale ottimale.

#### **ARTICOLO 10 (Abrogazioni)**

**Comma 1.** Le disposizioni abrogano alcuni commi dell'articolo 6 rubricato "Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti" del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

#### **ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)**

**Comma 1.** La disposizione specifica che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**Amministrazione proponente:** Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'Ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

Le norme del presente Decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio unionale di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

### **ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)**

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 4, lettera a), che modifica l'articolo 182-ter, si rappresenta che la disposizione introdotta deriva dallo spostamento della medesima già contenuta all'articolo 208, comma 19-bis (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della Legge n. 221/2015), e nella presente proposta soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d). Si è ritenuto opportuno operare tale spostamento in quanto la disposizione è più in linea e coerente con quelle contenute nell'articolo 182-ter che trattano i rifiuti organici. La norma in esame semplifica e razionalizza quanto già previsto dall'articolo 208, comma 19-bis, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non si ascrivono effetti, considerando che permane l'obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti. Pertanto, i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l'eventuale incremento delle tariffe non agevolate.

Con riferimento al comma 10, che modifica l'articolo 188-bis, si rappresenta che la disposizione è necessaria per aggiornare i riferimenti normativi. In particolare, l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, si riferisce al previgente sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita "3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro





il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. Tale ultima disposizione istituisce il nuovo sistema di tracciabilità nel quale emerge come gli oneri siano posti a carico dei soggetti obbligati chiaramente individuati, così come l’obbligo già dovuto al tempo. Pertanto, la proposta non aggiunge alcuna novità operativa e di spesa per le imprese che non fosse già stata valutata nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Trattasi di norme di natura ordinamentale che, per loro natura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)**

L’articolo è volto a correggere taluni refusi contenuti nell’articolato del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 e, al contempo, a modificare l’articolo 197 per coordinare il testo vigente con il dettato dell’articolo 199.

La natura meramente correttiva e di coordinamento dell’intervento normativo fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)**

L’articolo è unicamente volto a compiutamente recepire il dettato della direttiva euro-unitaria 2018/851 (più in particolare, l’articolo 10, paragrafo 4).

La natura meramente ordinamentale dell’intervento, necessitato alla luce del carattere cogente della normativa unionale, fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)**

L’articolo, oltre a correggere un refuso, è volto a coordinare il contenuto dell’articolo 208 con quello dell’articolo 185 e a disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER.

Trattasi di norma di natura correttiva e di coordinamento che, *in parte qua*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la prevista trasmissione al sistema RECER non solo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi ma è altresì tale da semplificare il vigente assetto, ovviando ad antieconomiche duplicazioni di adempimenti a carico delle autorità competenti.

**ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)**

L’articolo è teso a correggere meri refusi e a rendere meglio intellegibile l’*iter* procedimentale semplificato di cui all’articolo 214- ter.



Il disposto ha, pertanto, natura ordinamentale: non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)**

L'articolo è volto a migliorare la coerenza del dettato positivo e a meglio allineare la normativa al dettato unionale.

Trattasi pertanto di intervento di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)**

La disposizione modifica l'articolo 230 indicando in tre anni il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica, in armonia con l'articolo 190; è altresì volto a un migliore coordinamento con l'articolo 178- ter e alla correzione di un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

L'articolo ha, dunque, natura meramente correttiva e integrativa; non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali)**

L'articolo modifica l'allegato D nelle premesse onde consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

La natura ordinamentale del disposto fa sì che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 9 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)**

L'articolo contiene disposizioni transitorie e finali.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 10 (Abrogazioni e sostituzioni)**

L'articolo contiene talune abrogazioni al fine di meglio coordinare il sistema positivo in tema di tracciabilità dei rifiuti.

Trattasi di norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione specifica che dall'attuazione del presente correttivo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:** Ministero della transizione ecologica

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

L'attuale intervento regolatorio si pone l'obiettivo di garantire coordinamento e coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che, nel corso degli anni, hanno interessato il Codice dell'Ambiente. L'intervento si rende, quindi, necessario anche per risolvere alcune criticità applicative che derivano, per lo più, dalla presenza nel testo normativo di disposizioni superflue, non coordinate tra loro o non sufficientemente chiare.

Il provvedimento in esame è redatto secondo la tecnica della novella legislativa, ai sensi dell'articolo 31, comma 5; della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117, e contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al D.lgs. 152/2006.

Similmente, le disposizioni contenute nella direttiva 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, elevando il livello degli obiettivi di recupero da perseguire, hanno richiesto l'intervento del legislatore nazionale.

In detta prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152 e, in particolare, tra gli altri, sono stati rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore, alle azioni di prevenzione, alla programmazione nazionale, alla gestione dei rifiuti organici, alla tracciabilità ed i sistemi consortili, mediante l'adozione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.

Nel frattempo, la materia ambientale è stata oggetto anche di altre importanti modifiche normative e chiarimenti; si pensi, ad esempio:

- alla sospensione introdotta dall'art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come sostituito dall'art. 39, comma 1-ter, decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante modifiche all'articolo 219, comma 5, afferente all'etichettatura degli imballaggi;

- all'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui è stata attribuita anche la competenza in materia energetica, con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

- ai chiarimenti della Direzione Generale Economia Circolare forniti in data 12 aprile 2021 con nota n. 37259, pubblicata sul sito istituzionale;

- all'adozione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

- all'adozione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,

- al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che è intervenuto su diverse disposizioni della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

- al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che è intervenuto sull'articolo 198-bis.

Alle suddette novità normative si sono affiancate emblematiche criticità applicative che impongono un immediato intervento correttivo, con l'obiettivo di chiarire la portata applicativa delle disposizioni esistenti, nonché di intervenire per assicurare coerenza e coordinamento normativo, assicurare un'uniformità di approccio e adeguare la normativa esistente all'evoluto contesto socio-ambientale.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento correttivo incide sul decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152, Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, attraverso la modifica degli articoli 178-*bis*, 178-*ter*, 182-*bis*, 182-*ter*, 183, 184, 184-*ter*, 185, 188, 188-*bis*, 190, 191, 193, 193-*bis*, 195, 197, 205, 208, 211, 214, 214-*ter*, 216, 218, 219, 219-*bis*, 220, 221, 221-*bis*, 222, 223, 224, 225, 230, 232, 237 e 265, nonché dell'Allegato D.

L'intervento incide, altresì, sull'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, attraverso l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 3-*quater*.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Allo stato attuale, sulla materia risultano all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge:

- atto Camera n. 1792 – “Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare” - In corso di esame in Commissione dal 7 dicembre 2021;

- atto Senato n. 1133 – “Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini” - In corso di esame in Commissione dal 13 ottobre 2020.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulle modifiche proposte.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame.



### **3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### **4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la CGUE relativamente al medesimo o analogo oggetto.

### **5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Sono state apportate modifiche e integrazioni alle definizioni vigenti al fine di renderle coerenti con il testo normativo, che di seguito si riportano:

- all'articolo 183, comma 1, lett. *b-ter*) è stato aggiunto il punto 7 "rifiuti accidentalmente pescati", includendo nelle definizioni dei rifiuti urbani la classificazione contenuta nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";

- all'articolo 218, comma 1, lett. *bb*), è stata modificata la definizione di "ritiro" al fine di coordinarla con la definizione dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. *b-ter*), punto 2;

- all'articolo 218, comma *1-bis*, nel quale è stato inserito il richiamo della definizione di "regime di responsabilità estesa del produttore" al fine di coordinare la definizione richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1 lett. *g-bis*);

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Alcune disposizioni normative sono state modificate e aggiornate al fine di conformarsi ai riferimenti normativi contenuti nelle direttive europee in materia, in particolare, è stato riportato all'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte introduttiva (già presente nella formulazione normativa introdotta con il d. lgs. 116/2020) erroneamente esclusa dalla riformulazione effettuata al

medesimo allegato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento contiene norme abrogative all'articolo 10 relativamente alle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 116 del 2020, tuttavia riportate all'interno dello schema di decreto legislativo nelle disposizioni contenute nell'articolo 8 rubricato (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*)

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del provvedimento non producono effetti di interpretazione autentica né introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non contiene previsioni di adozione di atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

**Amministrazione competente:** Ministero della Transizione Ecologica

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo - Direzione generale Economia circolare

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117, contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'Ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, contenuta nella nuova direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha, infatti, imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al d.lgs. n. 152/2006.

Similmente, le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, elevando il livello degli obiettivi di recupero da perseguire, hanno richiesto l'intervento del legislatore nazionale.

In detta prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152 e, in particolare, sono stati rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore, le azioni di prevenzione, la programmazione nazionale, la gestione dei rifiuti organici, la tracciabilità ed i sistemi consortili, mediante l'adozione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel frattempo, la materia ambientale è stata oggetto anche di altre importanti modifiche normative e chiarimenti; si pensi, ad esempio:

- alla sospensione introdotta dall'art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come sostituito dall'art. 39, comma 1-ter, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, recante modifiche all'articolo 219, comma 5, afferente all'etichettatura degli imballaggi;

- all'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui è stata attribuita anche la

competenza in materia energetica, con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

- ai chiarimenti della Direzione Generale Economia Circolare forniti in data 12 aprile 2021 con nota n. 37259, pubblicata sul sito istituzionale;

- all'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

- all'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,

- al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che è intervenuto su diverse disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006;

- al D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che è intervenuto sull'articolo 198-bis.

Alle suddette novità normative si sono affiancate emblematiche criticità applicative che impongono un immediato intervento correttivo, con l'obiettivo di chiarire la portata applicativa delle disposizioni esistenti, nonché di intervenire per assicurare coerenza e coordinamento normativo, garantire un'uniformità di approccio e adeguare la normativa esistente all'evoluto contesto socio-ambientale.

Le principali criticità rilevate dagli *stakeholders* hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, duplicazioni della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, refusi riconducibili ai termini "assimilazione" o "assimilati" riferiti ai rifiuti speciali.

Tali osservazioni sono state valutate e prese in considerazione in fase di elaborazione delle proposte.

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'intervento normativo proposto si pone obiettivi generali e obiettivi specifici.

Con riguardo ai primi, il correttivo è volto a:

- assicurare un coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel Codice dell'Ambiente e tra quest'ultime e quelle nazionali e sovranazionali, nonché una coerenza normativa, anche alla luce delle modifiche e delle abrogazioni che, nel corso degli anni, hanno interessato il D.lgs. 152/2006;

- eliminare disposizioni del D.lgs. 152/2006 o parti di esse superflue, in quanto volte a richiamare norme abrogate, a riportare contenuti già espressi in altri commi o articoli, nonché a prevedere regimi transitori, ad oggi, superati e, pertanto, non più necessari come ad esempio il coordinamento del regime transitorio per tutti i sistemi di EPR;

- garantire una miglior chiarezza normativa, necessaria per una corretta applicazione della norma e, conseguentemente, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, attraverso una migliore specificazione dell'oggetto, del contenuto o/e della portata applicativa della disposizione.

Con riguardo agli obiettivi specifici, invece, l'intervento regolatorio è volto a:

– risolvere dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti conseguenti alle modifiche apportate con il D.lgs. 197/2021, incidendo, in particolare, sull'articolo 265, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 che, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio con riguardo al regime applicabile alle attività di trasporto via mare, rispetto a quello applicabile alle attività effettuate a terra in ambito portuale;

• – evitare l'improprio utilizzo delle ordinanze ex articolo 191 del D.lgs. 152/2006, molto spesso adoperate per la proroga di appalti di servizio di igiene urbana;

– favorire il funzionamento del sistema di responsabilità estesa del produttore, escludendo l'istituzione dei relativi regimi su istanza di parte, al fine di evitare che la costituzione di nuove filiere possa avvenire sulla base di esigenze di singoli produttori, facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori, anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come, ad esempio, per i prodotti alimentari.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'intervento regolatorio, come sopra rappresentato è necessario per assicurare coerenza e coordinamento alle disposizioni normative del d.lgs. n. 152/2006, atteso che le predette criticità derivano, per lo più, dalla presenza nel testo normativo di disposizioni superflue, non coordinate tra loro o non sufficientemente chiare e, l'obiettivo dell'intervento non può essere assicurato con modalità o strumenti diversi. Pertanto, l'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo si propone di garantire l'armonizzazione e l'uniformità delle disposizioni contenute alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, pertanto, si ritiene che non vi siano impatti né economici né sociali né ambientali nei confronti dei destinatari. Tuttavia, l'intervento regolatorio consentirà una migliore applicazione della norma favorendo il superamento di alcune difficoltà operative e interpretative e assicurando un corretto funzionamento del sistema, mediante una migliore delimitazione del suo ambito applicativo.

#### **4.2 Impatti specifici**

##### **A. Effetti sulle PMI**

Le PMI attive nel settore dei rifiuti/riciclaggio trarranno beneficio dagli impatti dell'intervento correttivo proposto.

In particolare, lo sviluppo del *business* non potrà che trarre giovamento dalla coerenza e omogeneità del quadro normativo derivante dal presente intervento.

Infatti, pare evidente che una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di norme superflue ovvero la specificazione dell'oggetto e del contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa delle stesse e alle concrete criticità applicative riscontrate, non potrà che avere effetti positivi garantendo una maggiore certezza del diritto, ponendo gli operatori in condizione di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta.

In merito agli impatti attesi, si rappresenta che, come già sopra chiarito, il provvedimento in esame non introduce sostanziali innovazioni rispetto al quadro normativo vigente. Ad esempio, in merito all'articolo 182-ter, la modifica introdotta deriva dallo spostamento della disposizione contenuta all'articolo 208, comma 19-bis (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge n. 221/2015), soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d), dello schema di decreto in argomento, essendo più in linea e coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 182-ter che trattano i rifiuti organici.

Ed ancora, con riferimento alla modifica all'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies, essa si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. È evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*". Pertanto, non si ravvisa alcun impatto derivante dalla disposizione in parola per i gestori dei centri di raccolta.

Infine, in merito alla modifica di cui all'articolo 188-bis, la stessa si è resa necessaria per esigenze di aggiornamento normativo, conseguente, in particolare, all'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il sistema di tracciabilità e sopprime al comma 1 il sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita "*3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*". Tale ultima disposizione, che istituisce il nuovo sistema di tracciabilità, pone obblighi e oneri a carico dei soggetti obbligati, anch'essi chiaramente individuati. Pertanto, la proposta normativa non introduce nuovi adempimenti operativi, né nuovi oneri per le imprese, rispetto a quanto è già stato oggetto di valutazione nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Le disposizioni dell'intervento correttivo avranno ricadute positive sul corretto funzionamento della leva concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, anche in vista del raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali. Le stesse, infatti, assicurando, tra le altre, coerenza e omogeneità al quadro normativo di settore, non potranno che incidere positivamente sulla fiducia degli operatori e, conseguentemente, sulla nascita di nuovi mercati e di nuovi distretti industriali basati sull'uso sostenibile delle risorse.

In merito agli effetti sulla concorrenza è bene segnalare che il Titolo II della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare gli articoli 219 e 219-bis, incidono anche sulla libera circolazione delle merci e quindi sul mercato interno. A tal fine l'intervento regolatorio proposto è oggetto di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

### **C. Oneri informativi**



L'intervento regolatorio prevede l'introduzione di una serie di misure volte alla semplificazione degli oneri amministrativi e informativi, ad esempio, garantendo un coordinamento con le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli operatori del settore, ed ancora prevedendo la trasmissione delle autorizzazioni al RECER, registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, anziché al catasto al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'intervento correttivo proposto recepisce, in un unico testo, tutte le modifiche e le integrazioni al D.lgs. 152/2006 che si rendono necessarie alla luce delle modificazioni che con il tempo hanno interessato a livello nazionale la disciplina di settore, nonché al fine di porre rimedio alle criticità riscontrate, negli ultimi anni, nella concreta attuazione delle disposizioni normative in esso contenute.

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli aspetti di carattere normativo, i produttori ed importatori dei rifiuti oggetto di responsabilità estesa, i distributori, i Consorzi e i sistemi autonomi di gestione, nonché i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano. Inoltre, sono tenuti all'attuazione delle disposizioni tutti gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi, di pianificazione e al raggiungimento dei target.

#### **5.2 Monitoraggio**

Nella fase di monitoraggio, i principali aspetti a cui prestare attenzione riguardano l'incremento o il decremento del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Il monitoraggio è affidato al Ministero della transizione ecologica mediante il supporto dell'ISPRA.

### **LAVORI PREPARATORI E CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo n. 116 del 2020 sono pervenute osservazioni da parte di numerosi *stakeholder*, che hanno evidenziato numerose e comuni criticità applicative. Si è, poi, proceduto con l'istituzione di gruppi di lavoro e con la definizione di indirizzi comuni per l'avvio dell'attività volta ad analizzare le suddette osservazioni di cui si è tenuto puntualmente conto nella elaborazione dello schema di decreto. Pertanto, nei lavori preparatori del testo del correttivo che ha visto il coinvolgimento dell'ISPRA e la condivisione dell'Ufficio Legislativo, si è ritenuto di procedere senza ulteriore consultazione pubblica ai fini del non aggravamento del procedimento.

Per completezza di istruttoria sono state, inoltre, esaminate le circolari emanate dal MITE circa le criticità applicative della norma introdotta con il D.lgs. 116/2020, recependone quando necessario i contenuti con specifiche disposizioni. Infine, sono state analizzate le modifiche apportate dai diversi interventi normativi approvati nell'ultimo periodo, sulla cui

base si è proceduto alla riscrittura degli articoli, come ad esempio per l'etichettatura degli imballaggi di cui all'articolo 219, comma 5, che abbisogna di notifica ai sensi della Direttiva 2015/1535.

Nel merito, le osservazioni sono pervenute dai seguenti soggetti:

- Organizzazioni di categoria interessate alla materia oggetto del provvedimento:

- A.N.CO. – Associazione Nazionale Concessionari Consorzi
- ANFIMA
- Asso Ambiente
- Circular economy network
- CONAI;
- Confindustria;
- Federalimentare;
- FISE – Unicircular;
- Unirima;
- Utilitalia;

- Istituzioni:

- ARERA;
- ANCI;
- Sistema delle Regioni anche attraverso il tavolo interistituzionale per il tavolo del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) e la relativa VAS, conclusa a maggio/giugno 2022.

Le principali criticità hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, nonché alcuni refusi riconducibili ai termini "assimilazione" o "assimilati" riferiti ai rifiuti speciali.

Tali osservazioni sono state valutate e prese in considerazione in fase di elaborazione delle proposte.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'intervento normativo proposto è stato valutato:

- dalla Direzione generale economia circolare del Ministero della transizione ecologica;
- dal Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Ispra;
- dall'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.